



COMUNE DI FONZASO

PROVINCIA DI BELLUNO

~~~~~

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria di Prima convocazione

seduta

**Oggetto: ACQUISIZIONE DI UNA PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ VALPE AMBIENTE SRL MEDIANTE CONFERIMENTO IN DENARO E APPROVAZIONE DELLO STATUTO E DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI COL SISTEMA DOMICILIARE E CON TARIFFAZIONE PUNTUALE**

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 20:00 nella sede del Comune, previo invito del Sindaco consegnato a ciascun consigliere, si riunisce il Consiglio Comunale.

La presente seduta si svolge nel rispetto delle misure prescritte nei provvedimenti emanati dagli organi competenti al fine di far fronte alla situazione di emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del virus Covid-19.

Presiede la seduta SLONGO GIORGIO nella sua qualità di SINDACO

Partecipa il Segretario Comunale, TEDESCHI CINZIA

Si dà atto che all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

| Nome e cognome del consigliere | Presente/<br>Assente | Nome e cognome del consigliere | Presente/<br>Assente |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| SLONGO GIORGIO                 | P                    | CORSO VANNES<br>FORTUNATO      | P                    |
| SIMONETTO FRANCESCO            | P                    | PASA CHRISTIAN                 | P                    |
| BETTEGA ORNELLA                | P                    | MADDALOZZO FABIO               | A                    |
| DE MARCHI DANIELE              | P                    | MARCON NICOLA                  | P                    |
| MARCON PAOLO                   | P                    | LIRA DARIO                     | P                    |
| VIECELI MATILDE                | P                    | D'AGOSTINI MAURO               | P                    |
| D'AGOSTINI LIUBA               | P                    |                                |                      |

NUMERO TOTALE PRESENTI: 12      ASSENTI: 1

Il Presidente, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

**IL SINDACO** illustra la proposta di deliberazione soffermandosi sulle ragioni che hanno determinato la scelta della tipologia del sistema di raccolta dei rifiuti del porta a porta spinto.

Per gli aspetti tecnici invita il Segretario a relazionare.

**IL CONSIGLIERE LIRA DARIO** chiede cosa ne sarà delle attuali campane e isole ecologiche.

**IL SINDACO** spiega che verranno meno sia le campane e sia le isole ecologiche su tutto il territorio comunale e verrà fatta adeguata campagna informativa prima dell'avvio del servizio.

**IL CONSIGLIERE LIRA DARIO** chiede se sono previsti aumenti sulla tariffa.

**IL CONSIGLIERE SIMONETTO FRANCESCO** precisa che ci sarà sicuramente un ritocco della tariffa ma al momento non è possibile quantificare.

**IL CONSIGLIERE MARCON NICOLA** chiede notizie circa i dipendenti dell'ufficio associato ecologia presso l'UMF che si troveranno senza lavoro.

**IL SINDACO** spiega che alcuni saranno ricollocati mentre altri stanno facendo altre scelte.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che:

- L'art. 200 del D.Lgs 152/2006 prevede espressamente che "la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali" e il successivo art. 202 disciplina l'"affidamento del servizio" di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- La legge regionale n. 52/2012 "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" ha previsto, all'art. 3, la costituzione dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale, infraprovinciale e interprovinciale;
- Ai sensi della citata legge regionale n. 52/2012, tali bacini esercitano in forma associata le proprie funzioni attraverso i consigli di bacino;
- La Giunta Regionale, con DGRV n. 13/2014, ha identificato 12 bacini territoriali, tra cui il Consiglio di Bacino Dolomiti, corrispondente alla Provincia di Belluno;
- Il Consiglio di Bacino Dolomiti è stato istituito il 28.06.2016 con la sottoscrizione di un'apposita convenzione-statuto da parte di tutti i Comuni della Provincia di Belluno, con la nomina dei suoi organi di gestione;
- Con deliberazione n. 4 del 28.03.2017 il Consiglio di Bacino ha approvato le linee di indirizzo per la gestione transitoria del servizio da parte dei Comuni, prima dell'affidamento dello stesso in forma associata, con le quali, tra l'altro, raccomanda ai Comuni:
  - o di gestire il servizio attualmente in corso in economia, ovvero in house, oppure tramite gli esistenti contratti in essere sino alla loro naturale scadenza, fatto salvo la validità di eventuali clausole di risoluzione anticipata dei contratti al termine del periodo transitorio;
  - o alla scadenza dei servizi, al fine di armonizzare le singole gestioni rispetto agli obiettivi dell'Ambito Ottimale, di valutare la confluenza, ove possibile, in società in house già esistenti entro l'ambito;

- che con deliberazione n. 3 del 19.06.2020 l'Assemblea del Consiglio di Bacino ha confermato, a seguito degli approfondimenti svolti, la scelta prioritaria già indicata nella Deliberazione assembleare di indirizzo n. 17 del 17.12.2019, ovvero il perseguimento di una strategia unitaria di bacino per mantenere la gestione pubblica del servizio di gestione integrata dei rifiuti, con ipotesi di affidamento "in house providing" da parte del Consiglio di Bacino, secondo i presupposti e le modalità assentite dalla normativa vigente:
  - o superando le attuali gestioni pubbliche in economia; concludendo le gestioni attualmente affidate ovvero appaltate a terzi;
  - o consolidando gli attuali affidamenti "in house providing" in una nuova logica di bacino unico, il tutto con le necessarie tutele e salvaguardie;
- l'Assemblea del Consiglio di Bacino Dolomiti in data 04.03.2021 ha fatto proprie le indicazioni contenute nella Relazione di approfondimento sui presupposti all'affidamento del servizio di gestione rifiuti del Consiglio di Bacino del 27.01.2021, la quale Relazione al paragrafo 5 ("L'ipotesi di affidamento") specifica che l'affidamento potrebbe essere assegnato all'unitario progetto industriale presentato dalle cinque società pubbliche oggi attive nella gestione dei rifiuti in ambito provinciale, solo quando fossero rispettati anche tutti i requisiti previsti dalla normativa per l'affidamento in house providing, descritti nella richiamata Relazione; – l'ipotesi di progetto prospettata nel citato documento configura l'affidamento diretto del servizio afferente al ciclo integrato dei rifiuti, in house providing, alle società pubbliche operanti nel territorio attraverso la società La Dolomiti Ambiente SpA e che, presupposto per tale affidamento, è che le quote societarie della stessa, attualmente detenute dall'Ente Provincia di Belluno, vengano preliminarmente acquisite dagli attuali quattro gestori esercenti il servizio di raccolta, i quali ne diverrebbero soggetti controllanti.;
- Per integrare i presupposti dell'in house providing è necessario che tutti i comuni della Provincia di Belluno acquistino quote di partecipazione di una dei quattro gestori del servizio di raccolta in house operative del territorio;

**DATO ATTO** che:

- in data 15 aprile 2021 si è provveduto a inviare a Valpe Ambiente Srl e ai suoi soci una nota di manifestazione di interesse all'affidamento del servizio e, contestualmente all'ingresso nella compagine societaria, chiedendo di poter ricevere una proposta tecnico-economica per il servizio di gestione integrata;

**CONSIDERATO** che:

- la società Valpe Ambiente Srl è società a totale capitale pubblico, detenuto per il 41% dal Comune di Sedico, per il 40% dall'Unione Montana Agordina e per il 19% dalla società in house Contarina SpA, a sua volta interamente partecipata dal Consiglio di Bacino Priula;
- Valpe Ambiente Srl, applica con successo il sistema di raccolta porta a porta spinto nei comuni di Sedico e dell'Unione Montana Agordina, nonché, nell'ambito dell'Unione Montana Feltrina, nel Comune di Lamon;

**RICHIAMATO** l'art. 5 del decreto legislativo numero 175 del 19 agosto 2016, commi 1, 2 e 3, il quale così dispone:

*"1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto*

*deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*

*2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.*

*Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.*

*3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287”;*

**CONSIDERATO**, per le finalità di cui all’art. 5 del decreto, oltre a quanto indicato nella Relazione allegata, che:

- l’acquisto della partecipazione di cui trattasi è necessario per assicurare lo svolgimento della funzione fondamentale dell’“organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”, così come individuata dall’articolo 14, comma 27, del D.L. 78/2010 e corrispondente alla missione 9, programma 3, del bilancio armonizzato;
- l’oggetto sociale dello statuto di Valpe Ambiente Srl, sia nella formulazione attuale che in quella in approvazione, ricomprende esclusivamente servizi di interesse generale e servizi strumentali di interesse comunale, in piena conformità alle previsioni di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) e d), e comma 4 del D. Lgs. 175/2016;
- il passaggio alla gestione in house providing è necessario per assicurare il rispetto delle richiamate disposizioni normative ed attuative delle stesse (D. Lgs. 152/2006, L.R. n. 52/2012, deliberazioni del Consiglio di Bacino Dolomiti). L’ingresso di questo Comune nel capitale di Valpe Ambiente è finalizzato allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche nella prospettiva generale di avviare un organico processo di espansione del servizio di igiene ambientale sul territorio provinciale con l’obiettivo di attuare possibili economie di scala soprattutto in termini di servizi comuni;
- l’operazione di aumento di capitale sociale proposta è pienamente compatibile con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, in quanto tale ricapitalizzazione è necessaria e funzionale all’estensione dell’erogazione del servizio di gestione dei rifiuti ai nuovi enti serviti;

**DATO ATTO** che sono stati avviati approfondimenti tecnici ed amministrativi che hanno coinvolto anche altre amministrazioni pubbliche nella Provincia di Belluno finalizzati ad esplorare la fattibilità di una cooperazione di diritto pubblico (art. 15 L. 241/1990 e art. 5, comma 6, D.Lgs n. 50/2016) idonea a supportare l’applicazione nei nuovi territori del modello di servizio;

**EVIDENZIATO** che la cooperazione proposta prevede, per quanto in questa sede particolarmente rileva:

- un aumento complessivo del capitale sociale di Valpe Ambiente Srl e che, per quanto riguarda il Comune di Fonzaso, questo prevederebbe la sottoscrizione di un importo pari ad € 4.558,62, corrispondente a una quota del 4,13% del capitale sociale, oltre a un versamento quale sovrapprezzo azioni per un importo pari a € 3.769,63;
- l'esercizio congiunto del controllo analogo, da regolarsi con separato atto, da parte di tutti i soggetti pubblici coinvolti in conformità alle previsioni dell'art. 5 del D. Lgs n. 50/2016;

**PRESO ATTO:**

- della perizia di stima, rilasciata da un soggetto terzo (Studio Associato di Consulenza di impresa CONSIMP di Treviso) incaricato dalla Società e dalla stessa trasmessa a questa Amministrazione in data 16.06.2021 con nota n. 978/2021, la quale riporta che il valore del capitale economico della società Valpe Ambiente è pari a € 95.000,00;
- della documentazione trasmessa da Valpe Ambiente con la citata nota n. 978/2021 del 16.06.2021, ed in particolare, oltre alla perizia di stima sopra richiamata: dello schema di accordo di cooperazione; dello Statuto societario, dello schema di convenzione per l'esercizio congiunto del controllo analogo e del progetto di estensione della compagine societaria Valpe Ambiente;

**RITENUTO**

- di approvare la sottoscrizione di un importo di capitale sociale pari ad € 4.558,62, corrispondente a una quota del 4,13% del capitale sociale, oltre a un versamento quale sovrapprezzo azioni per un importo pari a € 3.769,63;
- di prendere atto che, al termine dell'operazione, la nuova compagine sociale di Valpe Ambiente Srl risulterà la seguente:
  - o Comune di Sedico, quota del 13,46%;
  - o Unione Montana Agordina, quota del 24,66%;
  - o Contarina SpA, quota del 8,94%;
  - o Comune di Alano di Piave, quota del 3,60%;
  - o Comune di Arsiè, quota del 2,93%;
  - o Comune di Cesiomaggiore, quota del 5,16%;
  - o Comune di Fonzaso, quota del 4,13%;
  - o Comune di Lamon, quota del 3,69%;
  - o Comune di Pedavena, quota del 5,78%;
  - o Comune di Sovramonte, quota del 1,79%;
  - o Unione Montana Valle del Boite, quota del 7,68%;
  - o Comune di Cortina d'Ampezzo, quota del 7,55%;
  - o Comune di Ponte nelle Alpi, quota del 10,63.
- di approvare lo schema di accordo di cooperazione (allegato sub. A) il Comune di Sedico, l'Unione Montana Agordina, il Comune di Alano di Piave, il Comune di Arsiè, il Comune

di Cesiomaggiore, il Comune di Fonzaso, il Comune di Lamon, il Comune di Pedavena, il Comune di Sovramonte, il Comune di Ponte nelle Alpi, l'Unione Montana della Valle del Boite, il Comune di Cortina d'Ampezzo e il Consiglio di Bacino Priula, disciplinante una collaborazione di diritto pubblico tra i predetti Enti finalizzata a garantire l'avvio e la gestione del servizio nei territori serviti;

- di approvare lo schema di statuto societario (allegato sub. B);

#### **CONSIDERATO** che

- l'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, che recepisce nell'ordinamento italiano la Direttiva 2014/23/UE, ammette l'affidamento diretto in house providing quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

- ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, un'amministrazione esercita un controllo analogo su una persona giuridica qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

- secondo quanto previsto all'art. 5, comma 5, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;

b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

**EVIDENZIATO** che, per rispettare il requisito di sussistenza del controllo analogo congiunto, si rende necessario stipulare un atto fra i soci al fine di rendere effettivo tale controllo;

**VISTO** lo schema di convenzione per l'esercizio congiunto del controllo analogo sull'in house provider Valpe Ambiente Srl (Allegato sub. C);

**DATO ATTO** che si è provveduto alla consultazione pubblica prevista dall'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 175/2016 mediante preventiva pubblicazione sul sito istituzionale della presente delibera e dei relativi allegati;

**VISTO** il parere reso dall'organo di revisione del Comune ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) n. 3) del D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTI** i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**UDITA** l'illustrazione del punto effettuata dal Sindaco;

**CON** voti palesi favorevoli unanimi;

### **DELIBERA**

- 1) di prendere atto di quanto nelle premesse;
- 2) di approvare lo schema di accordo di cooperazione (allegato sub. A) tra il Comune di Sedico, l'Unione Montana Agordina, il Comune di Alano di Piave, il Comune di Arsiè, il Comune di Cesiomaggiore, il Comune di Fonzaso, il Comune di Lamon, il Comune di Pedavena, il Comune di Sovramonte, l'Unione Montana della Valle del Boite, il Comune di Cortina d'Ampezzo, il Comune di Ponte nelle Alpi e il Consiglio di Bacino Priula;
- 3) approvare la sottoscrizione di un importo di capitale sociale di Valpe Ambiente s.r.l. pari ad € 4.558,62, corrispondente a una quota del 4,13% del capitale sociale, oltre a un versamento quale sovrapprezzo azioni per un importo pari a € 3.769,63;
- 4) di approvare lo statuto societario (allegato sub. B), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 5) di approvare lo schema di convenzione per l'esercizio congiunto del controllo analogo sull'in house provider Valpe Ambiente Srl (Allegato sub. C);
- 6) di autorizzare il Sindaco o suo delegato a sottoscrivere lo schema di convenzione per l'esercizio congiunto del controllo analogo sull'in house provider Valpe Ambiente Srl dando atto fin d'ora che potranno esservi apportate lievi e non sostanziali modifiche;
- 7) di autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare all'Assemblea dei soci per formalizzare la sottoscrizione ed eseguire i conferimenti nonché il versamento dell'intero sovrapprezzo, dando atto fin d'ora che in sede di sottoscrizione degli atti conseguenti potranno esservi apportate lievi e non sostanziali modifiche;
- 8) di autorizzare il Sindaco o suo delegato a sottoscrivere l'accordo di cooperazione dando atto fin d'ora che potranno esservi apportate lievi e non sostanziali modifiche;
- 9) di dare atto che l'importo di € 4.558,62 - quale somma da conferire come quota del 4,13% del capitale sociale di Valpe Ambiente, oltre all'importo di euro 3.769,63 quale sovrapprezzo azioni, troveranno copertura su apposito capitolo di bilancio;

*SUCCESSIVAMENTE con voti palesi favorevoli unanimi viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge.*

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
SLONGO GIORGIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Segretario Comunale  
TEDESCHI CINZIA

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.